

legge sulla burocrazia la quale dà pieni poteri al Governo per determinare la riduzione, la riorganizzazione e la semplificazione dei servizi, in nessuna altra legge possa per ora essere accolta una proposta che riguardi il personale.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro dell'industria e commercio.

BELOTTI BORTOLO, *ministro dell'industria e commercio*. Prego di considerare che praticamente avviene con grande difficoltà che i Ministeri possano andar d'accordo nel prestarsi i funzionari. Alcuni Ministeri sono in tali condizioni, e l'onorevole presidente della Commissione lo sa, che non possono farsi la cessione del personale.

Ed allora è necessario che vi sia una autorità superiore, oserei dire, ai rapporti amichevoli fra i ministri, che imponga il passaggio di un funzionario da un Ministero all'altro, e questa autorità è il presidente del Consiglio.

E pregherei ancora una volta la Commissione di accettare che il primo comma dell'articolo 28 sia mantenuto, altrimenti avremo questa conseguenza: che tutto dovrà ritardare, l'esame dei progetti sarà ritardato, la concessione dei benefici sarà ritardata ecc. E i colleghi protesteranno...

DE VITO, *relatore*. La Commissione è dispiacente di non potere aderire alla preghiera dell'onorevole ministro. Del resto se ne rimette alla Camera.

PRESIDENTE. Onorevole Larussa mantiene il suo emendamento?

LARUSSA. Sì, ed anche l'aggiunta.

BELOTTI BORTOLO, *ministro dell'industria e commercio*. L'accettiamo.

DE NAVA, *ministro del tesoro*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE NAVA, *ministro del tesoro*. Se la Commissione tiene a sopprimere il primo comma il Governo non si oppone. Nei limiti della nostra discrezionalità cercheremo di far sì che quando vi siano tecnici od ingegneri, di altre Amministrazioni che possano essere adibiti a questi lavori si ricorra a loro, senza reclutare apposito personale.

PRESIDENTE. Onorevole Larussa, non vorrà più della Commissione e del Governo?

LARUSSA. Non insisto, però mantengo l'ultima parte del mio emendamento.

PRESIDENTE. L'articolo 28 rimane dunque così concepito:

« È portata a lire 150,000 l'annua somma di cui al capoverso dell'articolo 52 del decreto-legge 30 novembre 1919, n. 2318 ».

Lo metto a partito.

(È approvato).

Metto ora a partito l'emendamento aggiuntivo dell'onorevole Larussa:

« Entro due mesi dalla pubblicazione della presente legge sarà provveduto a quanto dispone l'articolo 6 della legge 7 aprile 1912, n. 463 ».

BELOTTI, *ministro dell'industria e commercio*. Non essendo stata approvata la prima parte dell'articolo, questa aggiunta non ha più ragione di essere.

DE VITO, *relatore*. La Commissione concorda col ministro.

PRESIDENTE. Metto a partito l'emendamento dell'onorevole Larussa non accettato nè dal Governo, nè dalla Commissione.

(Non è approvato).

Segue l'articolo 29:

« Con Regio decreto, su proposta dei ministri d'industria e commercio, e del lavoro, sentito il Comitato di cui all'articolo 1º:

a) saranno determinati i criteri in base ai quali, entro i limiti delle disponibilità, si procederà alla assegnazione dei contributi;

b) saranno emanate le norme intese a garantire che i costi delle costruzioni finanziarie, in corso, o da iniziarsi, siano mantenuti in giusta relazione coi costi delle materie prime e della mano d'opera ».

A questo articolo l'onorevole Nobili ha presentato un emendamento, che più che un emendamento è una domanda di schiarimento.

L'onorevole Nobili propone di sostituire nel primo comma alle parole « articolo 1º » le altre « articolo 8 ». « E in una nota dice « si domanda se si allude al Comitato di cui all'articolo 26, ultima parte, prima del titolo IV, cioè del quarto disegno di legge.

È uno schiarimento perchè effettivamente l'articolo 1º non parla di nessun Comitato, e l'articolo che parla di Comitato è l'articolo 8.

NOBILI. Evidentemente qui si tratta di uno dei soliti inconvenienti nei quali si incorre quando più progetti di legge sono fusi in uno solo. Il quarto dei progetti di